



COMUNICATO UFFICIALE N. 39 Stagione Sportiva 2012/2013

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti,

- preso atto di quanto disposto con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1, pubblicato il 1° Luglio 2012, in relazione alla sperimentazione della obbligatorietà in campo, nell'attività regionale di Calcio a Cinque, di un calciatore appartenente a fasce di età prestabilite;
- vista la proposta avanzata dalla Divisione Calcio a Cinque;
- ritenuti fondati i motivi posti alla base della stessa,

nella riunione del 31 Luglio 2012 ha deliberato di integrare il disposto di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1, punto A/17, lett. d), ultimo capoverso, del 1° Luglio 2012, nel modo che segue:

Testo attuale	Nuovo testo
... OMISSIS OMISSIS ...
<u>A/17 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI</u>	<u>A/17 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI</u>
1) <u>Campionati di Calcio a Cinque Maschile</u>	1) <u>Campionati di Calcio a Cinque Maschile</u>
a) ... OMISSIS ... b) ... OMISSIS ... c) ... OMISSIS ... d) ... OMISSIS ...	a) ... OMISSIS ... b) ... OMISSIS ... c) ... OMISSIS ... d) ... OMISSIS ...
Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva nel caso di assenza e/o di mancato inserimento del predetto calciatore nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.	Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva nel caso di assenza e/o di mancato inserimento del predetto calciatore nella distinta presentata all'arbitro prima della gara nella ipotesi in cui il Comitato Regionale abbia fissato una sola fascia di età e all'interno di tale limitazione abbia disposto la presenza obbligatoria di un calciatore titolare sul rettangolo di gioco.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio